



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

N° PROGR.

3

CONSEGNA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT

22 SET. 2018 N. 114916

DATA E PROT

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FLOTTA, NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI CAR SHARING AZIENDALE, CON SERVIZIO DI GESTIONE FLOTTA PER 430 AUTOVEICOLI. APPALTO VERDE

SPAZIORISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO

N° PROGRESSIVO ELABORATO



PROGETTO

ING. LAURA TOMMASINI

COLLABORAZIONE

MATTEO SANTAMARIA [MOBILITY MANAGER]

PROPRIETÀ

**AZIENDA USL  
DI BOLOGNA**

**DELEGATO CON DELIBERA  
N. 275 DEL 26/10/2016**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
TECNICO PATRIMONIALE  
(Ing. Francesco Rainaldi)**

DIRETTORE GENERALE

**Dott. Chiara Gibertoni**

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

PRESIDIO:

COLLABORATORE/ESTENSORE

EDIFICIO:

CODICE EDIFICIO

PIANO:

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:

**CAPITOLATO TECNICO**

CODICEPROG.

ELAB N.

**CT**

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.

DATA

**SETTEMBRE 2018**

FILE

REFERENTE AMMINISTRATIVO

**Dott.ssa**

**Arianna Laurenti**

AGGIORNAMENTI

1

3

2

4

## Indice

PREMESSA.....	3
Art. 1 OTTIMIZZAZIONE DELLA FLOTTA.....	3
Art. 2 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE.....	4
Art. 3 CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI .....	5
3.1 Requisiti di sostenibilità di base della fornitura .....	5
3.2 Manuale operativo .....	6
Art. 4 MODALITA' DI CONSEGNA.....	6
4.1 Consegna mezzi a noleggio: luogo e tempi.....	6
4.2 Attestazione di avvenuta consegna .....	6
Art. 5 SERVIZI COMPRESI NEI CANONI.....	7
5.1 Centri di Servizio.....	7
5.2 Controlli periodici e manutenzione .....	7
5.3 Riparazioni carrozzeria .....	8
5.4 Pneumatici .....	8
5.5 Pulizia .....	9
5.6 Sistema di gestione della flotta.....	9
5.7 Sistema di prenotazione dei veicoli.....	10
5.8 Accesso ai veicoli.....	11
5.9 Revisioni.....	11
5.10 Soccorso stradale e call center.....	12
5.11 Autoveicolo in sostituzione .....	12
5.12 Copertura assicurativa .....	13
5.13 Gestione dei sinistri .....	14
5.14 Servizio ricezione chiamate per informazioni .....	15
5.15 Tassa di proprietà .....	15
5.16 Installazione accessori e allestimenti interni.....	15
Art. 6 FORNITURA STAZIONI DI RICARICA .....	15
Art. 7 MANUTENZIONI EXTRACANONE .....	16
Art. 8 PUBBLICITÀ SUI MEZZI .....	16
Art. 9 RICONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO.....	16

ALL. 1: Specifiche tecniche degli autoveicoli

ALL. 2: Parco Auto dell'Azienda USL di Bologna

ALL. 3: Veicoli oggetto di contratto e importo a base di gara



Nel tempogramma sono indicate le tempistiche stimate per la sostituzione delle vetture.

In particolare l'aggiudicatario dovrà:

- a) eseguire, nei primi sei mesi di contratto, uno studio dell'utilizzo del parco macchine aziendale per ottimizzare il numero e la tipologia di veicoli necessari in ogni sede;
- b) gestire i **430** veicoli componenti la flotta aziendale; tale numero potrà essere diminuito, secondo indicazioni dello studio di ottimizzazione, o aumentato per necessità che dovessero evidenziarsi in corso di contratto;
- c) fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione di quelli attualmente a noleggio con altro fornitore, alla scadenza dei noleggi stessi:
  - 48 a luglio 2019
  - 2 a novembre 2019
  - 65 a gennaio 2022;
- d) fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione di quelli attualmente di proprietà della Stazione Appaltante:
  - 100 dopo sei mesi dall'inizio del contratto
  - 100 dopo dodici mesi
  - dopo 18 mesi ulteriori 61, ovvero il numero risultante dallo studio di ottimizzazione.
- e) eventualmente, in caso di proroga del presente contratto, proseguire il noleggio a lungo termine di 376 veicoli già forniti a noleggio dall'aggiudicatario nel contratto originale e fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione:
  - di 15 attualmente a noleggio con altro fornitore con scadenza a febbraio 2023;
  - degli ulteriori 28 di proprietà.
- f) continuare la gestione degli 8 veicoli in comodato d'uso e dei 3 veicoli con allestimento speciale: l'auto per trasporto salme che rimarrà in uso, pur essendo stata immatricolata prima del 2000, visto le ridottissime percorrenze, e i due ambulatori mobili.

## Art. 2 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

1. Le tipologie di veicoli oggetto di gestione e noleggio a lungo termine sono di seguito individuate:

	TIPOLOGIA VEICOLO	OMOLO GAZ.	CARATTERISTICHE DEL VEICOLO
1	AUTO	M1	Autovettura a benzina/metano
2	AUTO +	M1	Autovettura a benzina/metano caratteristiche superiori
3	AUTO 4x4	M1	Autovettura a trazione integrale benzina o gasolio
4	FUORISTRADA	M1G	Autovettura fuoristrada
5	QUADRICICLO ELETTRICO	L7e	Quadricele pesante a propulsione elettrica
6	AUTO ELETTRICA	M1	Autovettura a propulsione 100% elettrica
7	FURGONE ELETTRICO	N1	Furgone elettrico
8	FURGONE	N1	Furgone a benzina/metano
9	FURGONE +	N1	Furgone a benzina/gasolio portata maggiore
10	PULMINO	M1	Pulmino a benzina/metano
11	PULMINO DISABILI	M1	Pulmino a benzina/metano con sollevatore

Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

Categoria M1G: veicoli fuoristrada destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

Categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è

inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

2. Le caratteristiche sono indicate nell'allegato "Specifiche tecniche degli autoveicoli".
3. Il quadro complessivo dei servizi richiesti nei vari periodi, con individuazione delle quantità, tipologie e percorrenze sono riportate nell'allegato 3 "Veicoli oggetto di contratto e importo a base di gara".

### **Art. 3 CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI**

1. I veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di validità del contratto di noleggio.

In particolare ogni veicolo dovrà:

- a) essere costruito in ottemperanza alla normativa europea, alle norme di legge ed ai regolamenti nazionali, nonché alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada;
  - b) essere di prima immatricolazione, non precedente a 36 mesi e di chilometraggio non superiore a 30.000 km al momento della consegna, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria;
  - c) essere conforme a quanto indicato nell'allegato 1 al presente documento denominato "Specifiche tecniche degli autoveicoli" ovvero a tutta la documentazione di gara in termini di caratteristiche dei prodotti;
2. Per quanto concerne gli autoveicoli ad alimentazione bi-fuel il tipo di alimentazione dovrà essere di "primo impianto", ossia l'autoveicolo dovrà essere prodotto in origine con alimentazione bi-fuel e non trasformato successivamente.
  3. I veicoli devono essere dotati della ruota di scorta (o in alternativa di pneumatici run flat, ruotino di scorta ed kit di riparazione e gonfiaggio, come previsto da omologazione del veicolo), del dispositivo retroriflettente di protezione individuale (giubbotto) ad alta visibilità, degli attrezzi di emergenza come da normativa (triangolo, ecc).

#### **3.1 Requisiti di sostenibilità di base della fornitura**

1. Gli autoveicoli oggetto della fornitura dovranno rispettare i livelli massimi di emissioni di inquinanti di cui al *Paragrafo 6.2.1 "Limiti di emissioni di inquinanti"* del PAN GPP - Piano d'Azione Nazionale sul Green public Procurement, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008.
2. Le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli offerti non dovranno essere superiori ai seguenti limiti, così come previsti dal *"Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione"*.

<b>Categoria di veicolo</b>	<b>CO<sub>2</sub> g/km</b>
Fuoristrada	175
Furgoni (N1, classe I)	150
Altre categorie	130
Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore o uguale alle 3,5 tonnellate (N1, classe II e III)	225

3. L'Appaltatore deve assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24).

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel).

### **3.2 Manuale operativo**

1. L'Appaltatore deve dotare ogni autoveicolo oggetto del presente appalto di un *"Manuale Operativo"* (o documentazione equivalente), inteso come l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente e/o la Stazione Appaltante debbono seguire per la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale deve essere custodito all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e deve contenere almeno:
  - a) i dati identificativi dell'Azienda USL di Bologna;
  - b) il regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, furto;
  - c) le modalità di ritiro degli autoveicoli, di riconsegna degli autoveicoli al termine contrattuale, di richiesta auto sostitutiva;
  - d) la richiesta di intervento su strada, di rabbocchi e di interventi di emergenza;
  - e) la copia del modello CID (Convenzione di Indennizzo Diretto), due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza dell'Appaltatore e dell'organizzazione di assistenza su strada.
  - f) i recapiti telefonici dell'Appaltatore e dell'organizzazione di assistenza su strada;
  - g) le modalità di rifornimento carburante e il tipo di carburante;
  - h) i permessi di accesso alle zone a traffico limitato e le modalità di sosta nelle strisce blu;
  - i) copia delle schede di Consegna di cui al successivo Punto 4.2 – Attestazione di avvenuta consegna;

## **Art. 4 MODALITA' DI CONSEGNA**

### **4.1 Consegna mezzi a noleggio: luogo e tempi**

1. L'Appaltatore deve mettere a disposizione i primi 100 autoveicoli per la consegna entro 6 mesi dall'avvio dell'esecuzione dei servizi. I successivi saranno consegnati nei tempi indicati all'art.1.
2. Luoghi ed indirizzi di consegna verranno indicati successivamente e saranno comunque ricompresi solo nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, (ex Provincia di Bologna) con esclusione della zona di Imola.
3. Le spese di consegna e trasporto sono a totale carico dell'Appaltatore. La consegna è effettuata "chiavi in mano".
4. Ciascun autoveicolo dovrà essere consegnato con almeno 10 litri di carburante.

### **4.2 Attestazione di avvenuta consegna**

1. Per ogni autoveicolo noleggiato l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante, entro 3 giorni dalla comunicazione di disponibilità del veicolo, anche in formato elettronico elaborabile, apposita scheda di consegna che dovrà riportare almeno i seguenti elementi identificativi:
  - a) descrizione del veicolo;
  - b) numero di targa identificativo dell'autoveicolo;
  - c) numero del telaio identificativo dell'autoveicolo;
  - d) la data di consegna dell'autoveicolo;
  - e) la sede di consegna;
  - f) il chilometraggio
2. Le persone delegate dalla Stazione Appaltante all'atto della consegna dovranno sottoscrivere il verbale di presa in consegna, che costituisce parte integrante del contratto di noleggio fra le parti, dopo aver verificato che il veicolo sia:
  - a) conforme alla relativa scheda inoltrata dall'Appaltatore e a quanto indicato all'art. 3 del presente Capitolato Tecnico;
  - b) dotato della documentazione di bordo composta da:

- certificato assicurativo e carta verde;
  - carta di circolazione;
  - bollo
  - manuale operativo;
- c) dotato delle doppie chiavi e della chiave master (se prevista);
- d) completo degli attrezzi di emergenza (giubbotto, kit medico, triangolo, ecc.);
- e) integro e privo di danni visibili.

## **Art. 5 SERVIZI COMPRESI NEI CANONI**

### **5.1 Centri di Servizio**

1. L'Appaltatore si avvarrà di un congruo numero di punti di assistenza tecnica specializzata (officina meccanica, elettrauto, carrozzeria e gommista) convenzionati con l'Appaltatore medesimo; la dislocazione e il numero di tali "Centri di Servizio" saranno determinati dall'Appaltatore in modo da garantire i livelli di servizio richiesti nel presente Capitolato Tecnico; la consegna presso i Centri di Servizio dei veicoli per qualunque tipologia di intervento sarà a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore deve inoltre assicurare la presenza di officine convenzionate con l'appaltatore medesimo, abilitate alla revisione degli impianti di alimentazione a Gpl.
3. Presso tali Centri di Servizio potranno essere sottoposti a controlli periodici, a interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a interventi di carrozzeria e di assistenza pneumatici o a qualsiasi altro intervento risulti necessario gli autoveicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'appaltatore stesso e i veicoli di proprietà della Stazione Appaltante o in comodato d'uso.
4. Per gli autoveicoli con noleggio a lungo termine già attivo con altri fornitori l'Appaltatore dovrà avvalersi dei Centri di servizio/officine convenzionate con detti fornitori, come previsto dai rispettivi contratti di noleggio.

### **5.2 Controlli periodici e manutenzione**

1. Sono a totale carico dell'Appaltatore e comprese nei canoni la manutenzione ordinaria (ad esclusione dei veicoli a noleggio a lungo termine da altro fornitore, per cui si richiede la sola gestione delle manutenzioni) e la manutenzione straordinaria degli autoveicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'aggiudicatario. L'Appaltatore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Stazione Appaltante, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati alla Stazione Appaltante gli importi derivanti dal ripristino dell'autoveicolo, nonché gli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati alla Stazione Appaltante medesima secondo la tariffa di noleggio vigente al momento per la tipologia del veicolo sostitutivo stesso.

La manutenzione straordinaria dei veicoli di proprietà dell'Azienda USL o in comodato d'uso saranno remunerate extracanone, con le modalità indicate all'articolo "manutenzioni extracanone"

2. Ai fini del presente capitolato, si intendono:
  - a) per "**manutenzione ordinaria**" l'insieme degli interventi, periodici o meno, volti al rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: lubrificanti e prodotti analoghi, filtri, candele, prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento e di quello di climatizzazione, lampadine, etc.), la sostituzione di parti o componenti dell'autoveicolo destinate a logorarsi con l'uso;
  - b) per "**manutenzione straordinaria**" ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc).
3. L'Appaltatore deve garantire gli interventi di manutenzione ordinaria programmata secondo i

calendari previsti dalla case costruttrici.

4. Come indicato al successivo art. 5.11 l'Appaltatore dovrà rendere disponibile un veicolo sostitutivo nella sede dove ritira il veicolo da sottoporre a manutenzione.
5. La Stazione Appaltante elenca, al momento della richiesta di manutenzione straordinaria gli interventi ritenuti necessari o i malfunzionamenti rilevati, fermo restando l'impegno da parte del Centro di Servizio a verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo ed a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti anche se non elencati dalla Stazione Appaltante.
6. Tutti gli interventi di manutenzione devono essere registrati nel sistema informativo di gestione della flotta di cui all'art. 5.6. La Stazione Appaltante effettuerà controlli formali sulla corretta manutenzione dei veicoli attraverso detto sistema. Il mancato inserimento dei dati e della documentazione a comprova di avvenuta manutenzione sarà considerato come manutenzione non eseguita; ciò potrà portare all'applicazione delle penali di cui al Paragrafo 1. Lettera c) dell'art. 24 "Penali" del Capitolato Speciale

### **5.3 Riparazioni carrozzeria**

1. L'Appaltatore provvede ad ogni riparazione per guasti a componenti del veicolo riconducibili alla carrozzeria (serrature, meccanismi alzacvetri, sedili, guarnizioni, ecc.), purché non dovuti a casi accertati di dolo o colpa grave da parte della Stazione Appaltante, per i quali verranno addebitati alla stessa gli importi derivanti dal ripristino dell'autoveicolo.
2. La Stazione Appaltante è tenuta a comunicare all'Appaltatore qualsiasi sinistro entro tre giorni non festivi dal verificarsi dell'evento. In caso contrario la Stazione Appaltante stessa sarà tenuta al pagamento dei costi della riparazione e non avrà diritto ad alcun rimborso. Il veicolo viene riparato presso i Centri di Servizio di cui al precedente *Paragrafo 5.1 "Centri di Servizio"*.

### **5.4 Pneumatici**

1. Il contratto prevede, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la fornitura, per tutti i veicoli gestiti:
  - a) dei treni completi di pneumatici sostitutivi invernali, che debbono essere montati nel periodo 15 novembre – 15 aprile o in accordo a eventuali ordinanze locali;
  - b) di tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio, equilibratura, assetto e controllo, smaltimento etc...);
2. L'Appaltatore deve sostituire, a suo carico, il treno di pneumatici estivi e invernali ogni qualvolta gli stessi risultino non più idonei, con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali.
3. Si ritengono non più idonei pneumatici
  - a) con battistrada inferiore a 2 mm in estate
  - b) con battistrada inferiore 4 mm nella stagione invernale
  - c) con data di produzione superiore a 5 anni.
  - d) danneggiati per fatti accidentali
  - e) comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo
4. E' ammesso che l'Appaltatore sostituisca solo parzialmente il treno degli pneumatici. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse, e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e di disegno simile a quelli sul restante asse.
5. Le modalità di esecuzione del cambio pneumatici e delle operazioni eventualmente conseguenti devono essere organizzate dall'Appaltatore in accordo con la Stazione Appaltante, al fine di procedere con la massima rapidità di esecuzione. Per velocizzare le operazioni si potranno istituire delle agende con appuntamenti per ogni singola vettura, che prevedano tempi certi per l'espletamento delle operazioni. Nel caso che il veicolo risulti non disponibile per meno di 3 ore potrà non essere richiesta la consegna di veicolo sostitutivo di cui all'art. 5.11.
6. I veicoli possono essere dotati di pneumatici "all season"; in tal caso non sarà necessaria la sostituzione stagionale, a condizione che l'indice di velocità degli stessi sia pari o superiore a



quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo.

## **5.5 Pulizia**

1. L'Appaltatore deve provvedere, almeno una volta all'anno, in concomitanza con l'effettuazione del tagliando, alla pulizia esterna ed interna del veicolo.

## **5.6 Sistema di gestione della flotta**

1. L'Appaltatore deve rendere disponibile un sistema telematico integrato su piattaforma web per l'interrogazione dello stato dei veicoli e la gestione della flotta.

La piattaforma web integrata (web – sistema di telecomunicazione - “black box”) deve essere in grado di seguire gli spostamenti dei veicoli appartenenti alla flotta noleggiata ed essere conforme alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

2. Il sistema deve essere installato e testato, perfettamente ed operativamente funzionante, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.

3. Il “*Sistema di gestione della flotta*” nel suo complesso dovrebbe consentire di:

- a) raccogliere tutte le informazioni ricevute dai dispositivi del veicolo (tramite “black-box”) ed esportarle in almeno due dei formati file sequenziali più comuni (xml, csv, .odt, .txt ecc...).

Di seguito un elenco indicativo delle informazioni gestite:

- l'elenco e la tipologia dei veicoli oggetto del noleggio (targa, marca, modello, data di presa in carico/inizio noleggio, dotazioni);
  - la dislocazione in tempo reale dei veicoli gestiti (targa, marca, modello, luogo);
  - il monitoraggio dei rifornimenti con cadenza mensile, integrando i dati delle Fuel Card della Stazione Appaltante;
  - la lettura del contachilometri di ogni veicolo (targa, marca, modello, data e ora, rilevazione contachilometri);
  - i percorsi effettuati e i km percorsi da ciascun automezzo per ogni viaggio (targa, marca e modello, luogo di partenza, data e ora di partenza, percorso, data e ora di rientro);
  - le velocità medie con indicazione delle relative anomalie (targa, marca, modello, data inizio e fine rilevazione, rilevazione velocità media, chilometri percorsi durante la rilevazione, data e ora evento anomalo, luogo verifica evento anomalo, dati evento anomalo);
  - i consumi e le medie dei consumi (targa, marca, modello, data inizio e fine rilevazione, rilevazione consumo medio, chilometri percorsi durante la rilevazione, tempo trascorso dal momento di inizio rilevazione);
  - gli interventi di manutenzione effettuati al veicolo
- b) produrre estrapolazioni dei dati in formato aggregato anche in base al periodo, al veicolo, al gruppo di veicoli e alla destinazione (comune, fuori comune):
    - percorsi/viaggi dei veicoli (targa, marca e modello veicolo, data e ora inizio viaggio, data e ora fine viaggio, consumi, luogo di partenza, luogo di destinazione (fine viaggio));
    - letture tachimetro (targa, marca e modello veicolo, data e ora lettura, lettura chilometri);
    - rifornimenti carburante per veicolo (targa, marca e modello veicolo, luogo di rifornimento, data e ora del rifornimento);
  - c) associare a ciascun veicolo le spese sostenute per:
    - carburante o energia
    - altre spese

riportando per ciascuna di esse data, importo, causale, descrizione, classificazione ecc. e di produrre report ed esportazioni dei dati di dettaglio in almeno due dei formati file sequenziali più comuni (xml, csv, .odt, .txt, ecc...);

- d) togliere/aggiungere i veicoli monitorati in modo simultaneo alla effettiva entrata/uscita dei veicoli nella gestione;
- e) allertare automaticamente i soccorsi in caso di incidente, ed avvisare tramite mail/sms gli operatori abilitati;

- f) rilevare le anomalie di guida, (accelerazioni/decelerazioni ecc...) anche in conformità alle impostazioni parametriche precedentemente settate (soglie di allerta);
- 4. Tutte le informazioni che transitano sulla rete debbono essere comunque criptate con una chiave di almeno 1024 bit, secondo le specifiche del protocollo SSL con certificato a carico della ditta aggiudicataria.
- 5. Relativamente a tale servizio, l'Appaltatore deve garantire:
  - a) il back-up completo dell'intera base dati formata dai dati dei veicoli, dei costi, dei dati provenienti dagli autoveicoli, in modo completo e non incrementale. Ogni back-up giornaliero deve essere mantenuto per almeno 10 giorni lavorativi consecutivi nella disponibilità della Stazione Appaltante. Deve essere mantenuta una copia del back-up mensile per almeno un anno. Deve essere inoltre possibile, ove l'Appaltatore o la Stazione Appaltante lo ritenga utile, mantenere in linea una parte dello storico delle informazioni (almeno gli ultimi 365 giorni), pur garantendo la consultazione/interrogazione della banca dati in modalità fuori linea;
  - b) nei casi in cui il sistema tecnologico non sia disponibile per qualsiasi guasto, il ripristino dei dati eventualmente perduti e la completa funzionalità entro e non oltre le 8 ore; nei casi in cui si rendesse necessario avere una sospensione del servizio per aggiornamenti o per qualsivoglia altro motivo, l'Appaltatore deve darne comunicazione con preavviso di almeno un giorno lavorativo al personale della Stazione Appaltante.
- 6. L'Appaltatore, al momento dell'installazione del "*Sistema di gestione della flotta*" presso la Stazione Appaltante, deve predisporre una relazione tecnica contenente la descrizione del sistema adottato e le procedure per l'attivazione.
- 7. Il servizio deve essere disponibile tutti i giorni dell'anno dalle ore 00:00 alle 24:00, per tutta la durata del presente appalto.
- 8. La Stazione Appaltante provvede a indicare il responsabile referente per il servizio di monitoraggio/controllo e gestione del servizio.
- 9. L'Appaltatore deve fornire alla Stazione Appaltante gli aggiornamenti e le modifiche che eventualmente risulteranno necessarie (es: modifica esportazione dati, modifica report, ecc.) senza alcun onere per la Stazione Appaltante.
- 10. L'appaltatore fornisce assistenza tecnica, le indicazioni e la formazione necessaria all'utilizzo della piattaforma. La formazione deve essere svolta prima della messa a regime della piattaforma presso i locali della Stazione Appaltante. Potranno essere organizzate delle sessioni di formazione in FAD (Formazione a Distanza).
- 11. Il *Sistema di gestione della flotta* dovrà sostituire l'attuale sistema di gestione amministrativa dei veicoli aziendali (MAP- Proveco); a tal proposito dovrà acquisire tutti i campi ed i dati contenuti in MAP e successivamente consentire l'immissione e gestione delle informazioni successive.

### **5.7 Sistema di prenotazione dei veicoli**

- 1. Il "*Sistema di gestione della flotta*" deve disporre di modulo accessibile via web e app per smartphone che consenta di gestire le prenotazioni, ritiro e riconsegna dei veicoli disponibili e condivisi nelle sedi aziendali, con le seguenti funzionalità:
  - a) accesso al sistema da parte dei dipendenti con proprie credenziali di accesso ad internet (LDAP)
  - b) controllo delle disponibilità del veicolo.
  - c) prenotazione.
  - d) autorizzazione all'utilizzo del veicolo prenotato (gestione chiavi/accesso al veicolo)
  - e) avvisi/messaggi/accorgimenti per la soluzione delle problematiche connesse al sistema di prenotazione e utilizzo dei veicoli in condivisione.
- 2. Al dipendente dovrà essere proposta un'interfaccia *user-friendly* con la griglia delle autovetture disponibili e un calendario-agenda tramite il quale, con una semplice operazione di selezione dei giorni interessati o delle fasce orarie, potrà effettuare l'operazione di prenotazione.

Il calendario deve poter essere visualizzabile a scelta, con semplice operazione, in modalità mese o settimana o giorno.

3. Dovranno essere possibili diversi livelli di accesso al sistema:
  - a) amministratore di sistema: abilitato a tutte le operazioni
  - b) amministratore di sede: abilitato alle operazioni su veicoli ubicati nella sede gestita
  - c) utente prioritario: con abilitazione a cancellare prenotazioni di utenti generici in caso di urgenze
  - d) utente generico: abilitato alla sola prenotazione dei veicoli
4. I veicoli presenti in ciascuna sede possono essere gestiti in tre diverse modalità:
  - a) completamente condivisi: veicoli che possono essere condivisi senza riserve particolari;
  - b) condivisi con priorità di gestione: veicoli da riservare prioritariamente ad un particolare servizio/attività in determinati giorni od orari; completamente condivisi in altri;
  - c) non condivisi: veicoli appartenenti a servizi/attività di natura continuativa e sistematica o che sono attrezzati con particolari dotazioni;
5. Il modulo dovrà consentire:
  - a) la limitazione della finestra temporale in cui sono possibili le prenotazioni
  - b) la profilatura degli utenti e l'attribuzione dei diritti di accesso, e dei veicoli utilizzabili
  - c) la visualizzazione sul calendario dello stato di tutti i veicoli, (filtrabile per sede, tipologia, ecc:)
    - prenotato dall'utente
    - prenotato da altri
    - in uso
    - in manutenzione
    - libero
    - non prenotabile
  - d) la registrazione a sistema di tutte le attività ed in particolare per ogni prenotazione/veicolo utilizzato: nominativo, destinazione, data e durata, motivo;
  - e) la generazione di report riepilogativi
6. Il sistema dovrà essere in grado di interfacciarsi con i sistemi informatici dell'azienda USL per utilizzare le stesse informazioni e non generare ridondanze, in particolare con il software GRU-WHR TIME per l'anagrafica dei dipendenti.

### **5.8 Accesso ai veicoli**

1. Per i veicoli prenotabili deve essere previsto un sistema per l'apertura degli stessi, ad esempio mediante badge o tag;
2. Il badge (o tag) deve essere fornito a tutti gli utenti che possono prenotare mezzi.
3. Gli utenti quindi per ritirare il mezzo potranno utilizzare tale sistema senza doversi recare in un posto predefinito per ritirare le chiavi.
4. Se il sistema può essere applicato solo su alcuni dei veicoli esistenti, questi dovranno essere spostati nelle sedi che necessitano di mezzi prenotabili.

### **5.9 Revisioni**

1. Qualora si renda necessario, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante le date in cui i veicoli dovranno essere disponibili per la revisione, compresa la revisione di impianto GPL, compilando la prenotazione sul sistema con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo. Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, sono a carico dell'Appaltatore.
2. La Stazione Appaltante non è responsabile di eventuali infrazioni derivanti da mancate revisioni quando queste non siano state per tempo comunicate dall'Appaltatore. Allo stesso modo la Stazione Appaltante è responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni, qualora non avesse messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

### **5.10 Soccorso stradale e call center**

1. L'Appaltatore deve garantire, senza alcun onere aggiuntivo e per tutta la durata del periodo contrattuale, un servizio di soccorso stradale nei casi in cui il veicolo rimanga in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia.
2. Il servizio di soccorso stradale deve garantire almeno le seguenti prestazioni minime:
  - a) l'esecuzione di interventi risolutivi in loco (depannage) ovvero, in caso risulti necessario, il traino dal punto di fermo fino ad un Centro di Servizio;
  - b) l'assistenza al conducente ed ai passeggeri in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, affinché possano:
    - proseguire il viaggio;
    - rientrare presso la propria sede di lavoro;
    - ricevere un veicolo sostitutivo,
  - c) la riconsegna del veicolo presso la sede della Stazione Appaltante in cui è normalmente ubicato.
3. Il servizio di soccorso stradale deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato 24 ore su 24 (**call center**), e deve essere reso disponibile nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 ore dalla richiesta, fatte salve eccezionali condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente deve essere avvisato.
4. Il servizio di cui al presente paragrafo può essere fornito anche da Ditta diversa dall'Appaltatore, la cui denominazione deve comunque essere comunicata alla Stazione Appaltante. In ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, sono a carico esclusivamente dell'Appaltatore stesso.
5. Qualora la Stazione Appaltante usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dall'Appaltatore, è tenuta al pagamento degli stessi e non ha diritto ad alcun rimborso.
6. La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell'esecuzione dello stesso comportano l'applicazione della penale di cui al Paragrafo 1. Lettere f e g dell'Art. 24 "Penali" del Capitolato Speciale, oltre all'addebito delle spese eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante.

### **5.11 Autoveicolo in sostituzione**

1. L'Appaltatore deve mettere a disposizione della Stazione Appaltante per il periodo necessario, senza che ciò comporti spese o oneri di alcun genere per la Stazione Appaltante stessa, un autoveicolo temporaneamente sostitutivo in caso di indisponibilità del veicolo per manutenzioni o fermi tecnici ed in particolare:
  - a) nel caso di interventi di manutenzione programmata (ordinaria o straordinaria) il veicolo temporaneamente sostitutivo deve essere consegnato al momento del ritiro del veicolo che deve essere sottoposto a manutenzione;
  - b) in caso di furto o in caso di intervento non programmato per guasto o sinistro il veicolo temporaneamente sostitutivo dovrà essere consegnato entro 24 ore naturali consecutive dalla comunicazione di indisponibilità del veicolo, presso l'ubicazione della vettura che viene sostituita.

Non è richiesto il veicolo sostitutivo per gli ambulatori mobili.

2. E' ammesso che il veicolo temporaneamente sostitutivo, comunque corrispondente a quello oggetto di sostituzione, possa avere alimentazioni diverse da quelle di quest'ultimo.
3. Il veicolo temporaneamente sostitutivo deve avere tutti i permessi di circolazione (zona ZTL ecc) previsti per il veicolo che viene sostituito.
4. Il veicolo temporaneamente sostitutivo, che può essere fornito anche tramite primarie società di noleggio, deve necessariamente presentare la copertura assicurativa e massimale non inferiori a quanto previsto nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.
5. La Stazione Appaltante rimarrà estranea a eventuali rapporti intercorrenti fra l'Appaltatore e la società di noleggio. A tale scopo l'appaltatore si fa carico di intrattenere con le società di

noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare la Stazione Appaltante da ogni incombenza.

6. L'Appaltatore, nel caso in cui non sia nella possibilità di sostituire temporaneamente il veicolo, deve procedere allo storno della quota giornaliera del canone relativo al veicolo oggetto di sostituzione per il periodo che intercorre dal giorno della richiesta da parte della Stazione Appaltante fino al giorno della riconsegna, fatta salva la possibilità, da parte della Stazione Appaltante, di applicare la penale di cui al Paragrafo 1. Lettera j) dell'Art. 24 "Penali" del Capitolato Speciale.
7. Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo temporaneamente sostitutivo non vengono computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.
8. La Stazione Appaltante è tenuta a rendere disponibile per il ritiro il veicolo sostitutivo entro le 8 ore lavorative successive alla comunicazione da parte dell'Appaltatore circa l'avvenuto ripristino del veicolo sostituito, ovvero circa la disponibilità del nuovo mezzo.
9. In caso di mancata disponibilità del veicolo sostitutivo entro i termini previsti viene addebitato alla Stazione Appaltante il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo oltre tale termine, alla tariffa di noleggio vigente al momento per la tipologia del veicolo preso in noleggio.
10. L'Appaltatore deve provvedere alla sostituzione definitiva dei veicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'Appaltatore stesso, oggetto del presente appalto, nei seguenti casi:
  - a) in caso di furto;
  - b) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
  - c) per il verificarsi di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria nell'arco di dodici mesi, per malfunzionamenti non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri.
11. L'Appaltatore può provvedere alla sostituzione definitiva dei veicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'Appaltatore stesso oggetto del presente appalto o dei veicoli di proprietà della Stazione Appaltante per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per l'Appaltatore o per la Stazione Appaltante.
12. Nel caso l'Appaltatore debba procedere alla sostituzione definitiva, il nuovo autoveicolo deve:
  - a) essere di Tipologia corrispondente a quello oggetto di sostituzione;
  - b) presentarne le stesse caratteristiche tecniche minime e le eventuali caratteristiche tecniche migliorative offerte;
  - c) essere conforme alle previsioni tutte del presente Capitolato Tecnico;Nel caso di veicolo di proprietà della Stazione Appaltante si tratterà semplicemente di una sostituzione anticipata rispetto a quanto previsto dal contratto, quindi con tipologia e caratteristiche offerte in gara per quel determinato veicolo.

La consegna del nuovo autoveicolo deve seguire la procedura prevista dal precedente Paragrafo 3.2 "Attestazione di avvenuta consegna".
13. I veicoli sostitutivi possono essere soggetti alla comunicazione di cui al Punto 1 dell'Art. 4 "Obblighi a carico della Stazione Appaltante" del Capitolato Speciale.

### **5.12 Copertura assicurativa**

1. L'Appaltatore deve stipulare la polizza assicurativa obbligatoria della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) per i veicoli forniti a noleggio a lungo termine con il presente appalto e per gli eventuali veicoli sostitutivi.

L'Assicurazione deve comprendere anche:

- a) responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
- b) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;

- c) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo,
  - d) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo del veicolo in aree private.
2. I massimali debbono essere in linea con i limiti minimi stabiliti per legge, distinti a seconda dei danni provocati a persone o a cose.
  3. deve essere prevista la rinuncia alla rivalsa in caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti oppure in stato di ebbrezza o sinistro causato da un guidatore con patente scaduta.
  4. Oltre alla copertura assicurativa obbligatoria R.C.A. deve essere prevista la copertura per infortunio conducente relativamente alla garanzia "Invalidità permanente e morte del conducente" (infortuni subiti dai dipendenti della Stazione Appaltante) in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura deve prevedere un capitale assicurato almeno pari a Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) in caso di invalidità permanente ed almeno pari a Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) in caso di morte. La copertura deve essere a guida libera, estesa a tutti i guidatori. Inoltre devono valere le seguenti estensioni di garanzia:
    - Malore - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza non dovuto a condizione patologica.
    - Negligenza Grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave del conducente.
    - Infermità permanenti - La garanzia s'intende prestata anche nei confronti di persone affette da diabete con trattamento insulinico o altre infermità permanenti che non precludono il conseguimento della patente di guida.
  4. Tutte le coperture non devono prevedere franchigie.
  5. Tutte le coperture assicurative precedentemente indicate devono essere valide su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

### **5.13 Gestione dei sinistri**

1. L'Appaltatore deve provvedere:
  - a) alla gestione dei sinistri stradali occorsi ai veicoli oggetto del presente appalto curando i conseguenti rapporti, anche processuali, con le controparti e le Compagnie di Assicurazione, fatta salva ogni responsabilità della Stazione Appaltante.
  - b) ad assistere la Stazione Appaltante nelle pratiche da intraprendere (es. compilazione della constatazione amichevole, denuncia alle Autorità competenti, dichiarazione di furto ecc.).
2. La Stazione Appaltante deve far pervenire all'Appaltatore tramite pec la denuncia del sinistro entro 72 ore dalla data del sinistro stesso. In caso contrario la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento dei costi della riparazione e non avrà diritto ad alcun rimborso, così come indicato nel "Manuale Operativo" di cui al precedente paragrafo 3.2 "*Manuale operativo*" in dotazione a ciascun autoveicolo.
3. Sono a carico dell'Appaltatore i danni materiali e diretti subiti dai veicoli durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, sia su area pubblica che su area privata, in conseguenza e/o occasione di:
  - a) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
  - b) incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, esplosione delle batterie, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
  - c) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni

da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso.

- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, caduta di neve, vento;
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- h) rottura di cristalli comunque verificatasi.

#### **5.14 Servizio ricezione chiamate per informazioni**

1. L'Appaltatore deve mettere a disposizione un "Servizio Ricezione Chiamate" operativo dalle ore 08:30 alle 17:30 tutti i giorni dell'anno esclusi sabato, domenica e festivi.
2. Il servizio ha funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:
  - a) richieste relative allo stato dell'esecuzione dell'appalto;
  - b) richieste di consulenza sui servizi in contratto;
3. Per l'erogazione del servizio l'Appaltatore deve mettere a disposizione:
  - a) un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
  - b) un indirizzo di posta elettronica;
  - c) un indirizzo di posta elettronica certificata.
4. Nell'orario non coperto dal servizio, l'Appaltatore deve mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.
5. Le risposte alle richieste di informazioni debbono essere comunicate alla Stazione Appaltante telefonicamente o all'indirizzo di posta elettronica richiedente della Stazione Appaltante.

#### **5.15 Tassa di proprietà**

1. È a carico dell'Appaltatore, e compreso nei canoni, l'assolvimento degli oneri derivanti dalla normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutti gli autoveicoli forniti a noleggio a lungo termine, per tutta la durata del contratto.

#### **5.16 Installazione accessori e allestimenti interni**

1. La Stazione Appaltante deve inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC eventuale richiesta di autorizzazione all'installazione di accessori e/o allestimenti interni che non siano stati previsti in sede di gara.
2. L'Appaltatore deve corrispondere alla richiesta di autorizzazione della Stazione Appaltante entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi al ricevimento della PEC. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Stazione Appaltante considererà la propria richiesta approvata da parte dell'Appaltatore e procederà con l'esecuzione secondo quanto comunicato.
3. I costi relativi alle eventuali installazioni e modifiche di cui al precedente punto 1., al ripristino del mezzo al momento della riconsegna se richiesto, lo svolgimento delle eventuali pratiche e richieste di autorizzazioni e i costi connessi sono a carico della Stazione Appaltante.

### **Art. 6 FORNITURA STAZIONI DI RICARICA**

1. È a carico dell'Appaltatore, e remunerata a misura utilizzando i prezzi offerti, la fornitura delle stazioni di ricarica in numero tale da permettere la ricarica contemporanea di tutti i veicoli elettrici ubicati in ogni sede e la manutenzione delle stesse.

2. La tipologia delle stazioni, di tipologia adeguata al luogo di installazione e comunque conforme a Modo 3 CEI EN 61851, dovrà essere compatibile con i modelli di veicoli forniti a noleggio e con l'impianto elettrico che sarà realizzato dalla stazione appaltante come previsto all'art. 4, comma 2, punto e) del Capitolato Speciale, il quale avrà le seguenti caratteristiche: 230 Volt monofase - 16 A).
3. Le stazioni di ricarica devono essere monitorate e controllate da remoto (stato della stazione: guasto, attiva, in uso; registrazione e archiviazione di tutte le ricariche eseguite, integrato nel sistema di gestione della flotta);
4. Ogni veicolo dovrà essere dotato di sistema (tessera, badge, carta RFID) per l'identificazione e l'accesso alla procedura di ricarica.

## **Art. 7 MANUTENZIONI EXTRACANONE**

1. Prima dell'effettuazione delle manutenzioni straordinarie extracanone (sui veicoli di proprietà o in comodato) l'appaltatore presenterà preventivo alla Stazione appaltante.
2. Ogni preventivo deve contenere, ben evidenti, la componente "manodopera" e la componente "pezzi di ricambio".
3. La componente manodopera è costituita dal costo orario valorizzato per il tempo di lavorazione. La quantificazione dei tempi di lavorazione di ciascun intervento non può discostarsi da quelli indicati nei tempi delle case costruttrici.
4. Per quanto riguarda il costo della manodopera, devono essere applicate e non superate le tariffe di manodopera suggerite dalle locali associazioni di categoria e depositate presso la Camera di Commercio di riferimento. Tali tariffe devono essere chiaramente esposte, ben visibili e consultabili da parte dell'Amministrazione all'interno dei locali dell'officina.
5. Qualora si riscontrassero delle anomalie tra tariffe/prezzi esposti/concordati e quelli applicati, o comunque spropositati rispetto alla media di mercato, la Stazione Appaltante potrà informare il Fornitore e chiedere delucidazioni in merito.
6. La componente "pezzi di ricambio" deve corrispondere nel valore a quello risultante applicando uno sconto pari al 10% rispetto al listino ufficiale in vigore al momento dell'intervento per i ricambi originali e del 20% per ricambi equivalenti.
7. Per RICAMBI ORIGINALI si intendono gli autoricambi, riconosciuto dalla Casa costruttrice, la cui qualità è la medesima dei componenti usati per l'assemblaggio del veicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche e gli standard di produzione forniti dalla Casa Costruttrice del veicolo (di primo impianto)
8. Per RICAMBI EQUIVALENTI si intendono ricambi con la medesima qualità dei ricambi originali per i quali il produttore di componenti certifica che la qualità è la medesima dei componenti usati per l'assemblaggio del veicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche e gli standard di produzione forniti dalla Casa Costruttrice del veicolo;

## **Art. 8 PUBBLICITÀ SUI MEZZI**

1. All'appaltatore è consentito l'apposizione di pubblicità sui mezzi, nella parte anteriore e/o posteriore; le parti laterali devono rimanere libere per l'esposizione del logo aziendale.
2. Dovrà essere valutata preventivamente, da parte della Stazione Appaltante, la compatibilità del prodotto/servizio pubblicizzato con il Servizio sanitario pubblico.

## **Art. 9 RICONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO**

1. La Stazione Appaltante, alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata, rende disponibile per il ritiro gli autoveicoli presso la sede degli stessi, nelle condizioni in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale stato di usura.
2. L'Appaltatore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo, nel quale sono annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale deve essere sottoscritto dalla Stazione Appaltante o da persona da questa incaricata.



3. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dall'Appaltatore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine.
4. La Stazione Appaltante può richiedere la perizia contestuale al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.
5. Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo, annotate nel verbale di riconsegna e sottoscritte dalla Stazione Appaltante o da persona da lei incaricata, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati (attivi o passivi), sono addebitate per intero alla Stazione Appaltante, previa dichiarazione di congruità di questa.
6. In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte della Stazione Appaltante, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.
7. Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dall'Appaltatore sono a totale carico della Stazione Appaltante.